



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TERSIGNI | GIUSEPPE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCIANO | DONATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2200/2016
depositato il 17/03/2016

- avverso la sentenza n. 1471/2015 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di LATINA
contro:

CON

difeso da:

TESTA ERNESTO
VIA T. TASSO N. 58 I PIANO INT. 2 80026 CASORIA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF041202450 IVA-ALTRO 2009

www.commercialiststelematico.com

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 2200/2016

UDIENZA DEL

23/11/2016 ore 10:00

N°

1431/19/17

PRONUNCIATA IL:

23 NOV 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 MAR 2017

Il Segretario

FATTO

L'Agenzia delle Entrate di Latina accertava in capo al Comune l'omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società " da cui scaturiva una maggiore IVA pari ad €. 51.522,00, per l'anno di imposta 2009. Più in particolare si riteneva che le somme versate dal gestore del servizio idrico " al Comune, a titolo di passività pregresse, configurassero corresponsione per prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA e non operazioni fuori campo IVA, come ritenuto dalle parti.

Avverso l'Accertamento proponeva ricorso il Comune osservando come l'operazione avesse comportato una mera cessione di denaro, esente da iva ex art. 2 del DPR 633/72.

La C.T.P. adita accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio censurandone il contenuto sotto diversi profili di legittimità e, nel merito, insistendo sulla fondatezza della pretesa impositiva.

Con proprie controdeduzioni il Comune resiste.

Durante la discussione pubblica, l'Ufficio insiste sulla fondatezza delle censure mosse avverso la sentenza e precisa, altresì nel merito, che la società tenuta a versare queste somme perché utilizza gli impianti idrici e dunque è una prestazione di servizi soggetta ad IVA. Il Comune si riporta alle proprie difese nelle quali si evidenzia come, in cambio dei servizi resi da versa rate di mutuo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il proposto appello non sia meritevole di accoglimento.

Osserva infatti che l'art. 153 del D. lgs 152/06, ai commi 1 e 2, come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. f) della L.164/14, così dispone: " I -Le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali ai sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato il quale ne assume i relativi oneri, nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. II -Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, sono trasferite al soggetto gestore che subentra nei relativi obblighi"; su questa premessa, non si ravvisa un nesso di diretta corrispettività tra l'obbligo di rimborsare le rate di

mutuo ed il diritto all'utilizzo degli impianti che le disposizioni normative citate riconoscono in capo al gestore del servizio. Infatti l'art. 153, co.1, del D. lgs 152/06 definisce espressamente come gratuita, la concessione d'uso delle infrastrutture di proprietà degli Enti locali in favore del gestore dei servizi idrici integrati, mentre il secondo comma dello stesso articolo, pone a carico del gestore il rimborso delle passività e ciò deve intendersi come una vera obbligazione, anche perchè, ai fini dell'esistenza dell'accollo dei ratei di mutuo, non è necessario uno specifico negozio, atteso che l'accollo stesso non è altro che un atto interno che non modifica l'originaria obbligazione; infatti il responsabile del mutuo rimane sempre il Comune mutuatario, mentre il semplice subentro nel pagamento delle rate di tale mutuo acceso per il finanziamento degli investimenti, costituisce una cessione di denaro la quale, in quanto tale, rimane esclusa dall'ambito applicativo dell'iva, come previsto dall'art. 2 del Dpr 633/72.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e l'Avviso di accertamento deve essere pertanto annullato. Tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della particolare materia trattata.

P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Latina il 23 novembre 2016

Il Relatore
Paola Terrinoni



Il Presidente

Giuseppe Tersigni

